

**Riconoscimento di diplomi  
esteri e  
certificati relativi alle  
professioni sanitarie di livello  
non universitario**

**Opuscolo informativo**

Croce Rossa Svizzera  
Salute e integrazione  
Formazione professionale  
Riconoscimento dei titoli esteri  
Werkstrasse 18  
3084 Wabern

Tel. 031 960 75 75 (lu-ve, 08.00 – 12.00)  
Fax 031 960 75 60  
E-mail: [registry@redcross.ch](mailto:registry@redcross.ch)  
Internet: [www.redcross.ch](http://www.redcross.ch) e  
[www.formation-sante.ch](http://www.formation-sante.ch)

### **Basi giuridiche**

Sulla base di un contratto di prestazioni dell'Ufficio federale per la formazione professionale e la tecnologia (UFFT), la Croce Rossa Svizzera (CRS) adempie il seguente mandato:

il riconoscimento di diplomi e certificati esteri nelle professioni del settore sanitario, ai sensi della legge federale sulla formazione professionale LFPr del 13 dicembre 2002

([http://www.admin.ch/ch/i/rs/c412\\_10.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c412_10.html)) e dell'Ordinanza sulla formazione professionale OFPr del 19 novembre 2003

([http://www.admin.ch/ch/i/rs/c412\\_101.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c412_101.html))

nonché della legge federale sulle scuole universitarie professionali (<http://www.admin.ch/ch/i/rs/4/414.71.it.pdf>).

### **Competenza**

Ai sensi dell'art. 75<sup>4</sup> OFPr la Croce Rossa Svizzera è attualmente competente per il riconoscimento dei seguenti diplomi e certificati

di livello secondario II

- Operatore socio-sanitario / Operatrice socio-sanitaria
- Podologia (dal 01.01.2008)
- Assistente di cura
- Massaggiatore medico / Massaggiatrice medica

---

Diplomi di livello terziario

- Igienista dentale
- Ergoterapista
- Dietista
- Levatrice
- Tecnico / Tecnica in radiologia medica
- Tecnico / Tecnica in analisi biomediche
- Tecnico / Tecnica di sala operatoria
- Ortottista
- Infermiere / Infermiera
- Fisioterapista
- Soccorritore / Soccorritrice

### **Preavviso**

Il preavviso indica se un diploma o un certificato può in linea di principio essere riconosciuto, ed informa l'interessato sulle future condizioni di riconoscimento.

Il preavviso può essere allegato alle domande di impiego, e spesso viene richiesto dal futuro datore di lavoro o dalle casse malati per il conteggio delle prestazioni.

Per potere formulare un preavviso necessitiamo dei seguenti documenti:

- il modulo d'iscrizione compilato (si può anche scaricare dal nostro sito Internet)
- una copia del documento comprovante la formazione del richiedente (diploma, attestato, certificato ecc.)
- a seconda del Paese: un attestato di registrazione riconosciuto dallo Stato
- il curriculum vitae in forma schematica.

I documenti devono esserci inviati sotto forma di copie nella lingua originale e, se necessario, devono essere accompagnati da una traduzione autenticata in tedesco, francese, italiano o inglese.

### **Preavviso rilasciato a terzi**

(datore di lavoro, ditte di consulting, associazioni ecc.).

Per motivi inerenti alla protezione dei dati è necessario accludere una dichiarazione scritta di assenso da parte del/della richiedente (ad eccezione delle autorità).

### **Termine**

Il preavviso viene rilasciato entro le 4 settimane successive al ricevimento della documentazione completa e del pagamento delle spese di disbrigo.

### **Costo (dal 1° gennaio 2007)**

Il costo per il rilascio del preavviso ammonta a Fr. 100.--.

**Il preavviso non fa parte della procedura di riconoscimento e può essere richiesto indipendentemente da quest'ultima.**

*I documenti vengono accettati soltanto in forma scritta. È anche possibile richiedere delle informazioni telefoniche al mattino.*

## Riconoscimento

### Obiettivi

- **Protezione dei titoli:** autorizza ad avvalersi del titolo professionale, che in Svizzera è tutelato dalla legge
- **Mobilità professionale in Svizzera**
- **Esercizio della professione:** a conclusione della procedura di riconoscimento e dopo il rilascio dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione, è possibile esercitare a titolo indipendente. Per il conteggio delle prestazioni nell'ambito dell'assicurazione di base (casse malati) vige un'altra normativa.
- **Accesso agevolato al perfezionamento professionale**
- **Inserimento diretto nel registro professionale** della CDS (Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità).

### Procedura di riconoscimento

Chiunque desideri inoltrare una domanda di riconoscimento deve farci pervenire il modulo d'iscrizione debitamente compilato (può essere scaricato dal nostro sito Internet). Il/La richiedente deve inoltre adempiere le seguenti condizioni:

- disporre di un attestato professionale rilasciato dallo Stato in questione o da un ente riconosciuto da detto Stato
- detenere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea o dell'AELS
- avere la residenza civile in Svizzera oppure lavorare in Svizzera come frontaliere/a se è cittadino/a di uno Stato non appartenente all'Unione Europea o all'AELS.

Le condizioni specifiche di riconoscimento vengono comunicate dopo l'esame del dossier. **Nota bene: eventuali lacune nella formazione vanno compensate con delle misure di compensazione che devono essere assolte in Svizzera.**

### Termine

La decisione viene rilasciata entro tre mesi dal ricevimento della documentazione completa del/della richiedente.

### Costi (dal 1° gennaio 2007)

Per coprire i costi della procedura di riconoscimento di diplomi e certificati esteri è richiesto il versamento di una tassa:

- preavviso Fr. 100.-
- riconoscimento tra Fr. 350.- e Fr. 790.-- (a seconda del dispendio di tempo e risorse)

Le tasse percepite per eventuali misure di compensazione vengono fatturate separatamente dagli enti o dagli istituti dove queste si svolgono.

### Conoscenze linguistiche

Nell'ambito della procedura di riconoscimento il/la richiedente deve dimostrare di possedere conoscenze sufficienti in una delle lingue ufficiali del Paese (tedesco, francese o italiano).

Le conoscenze linguistiche sono considerate sufficienti se il/la richiedente

- è di lingua materna italiana, francese o tedesca, oppure
- ha assolto la formazione in una delle suddette lingue, oppure
- dispone di un diploma linguistico o ha sostenuto un esame linguistico al minimo di livello B2 ([www.sprachenportfolio.ch](http://www.sprachenportfolio.ch)).

*Promemoria relativo alle conoscenze linguistiche:* [www.redcross.ch](http://www.redcross.ch) e [www.formation-sante.ch](http://www.formation-sante.ch)